

PRETURA ROMA

15 MARZO 1991

PRETORE:

SCIASCIA

PARTI:

COMUNE DI CATTOLICA
LAUDADIO ET AL.**Organizzazione di manifestazione culturale • Logotipo • Tutela • Diritto d'autore • Marchio • Esclusione.**

Non è tutelabile ai sensi della normativa sul diritto d'autore il logotipo ideato per contraddistinguere una rassegna culturale, allorché non presenti i requisiti di originalità e novità richiesti dalla legge; è esclusa altresì la tutela del logotipo come marchio registrato, non essendo esso destinato a distinguere una merce o un prodotto.

Organizzazione di manifestazione culturale • Diritto di paternità del promotore • Sussistenza • Logotipo • Tutelabilità.

L'organizzazione di una rassegna culturale costituisce oggetto di un diritto di paternità spettante al promotore cui deve altresì riconoscersi ogni attribuzione sul logotipo e sulle altre opere pubblicitarie ideate al fine di promuovere la rassegna medesima.

Con ricorso depositato in data 23 gennaio 1991 e notificato a controparte con pedissequo decreto di fissazione di udienza ai sensi degli artt. 689, 700 ss. cod. proc. civ., il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco *pro-tempore*, premesso: che l'amministrazione comunale aveva organizzato e tenuto nella propria città, fin dai primi anni 70 (inizialmente sotto l'egida della locale Azienda Autonoma di Soggiorno e poi

sotto quella dello stesso Comune), una rassegna culturale avente ad oggetto il genere « giallo » nei suoi molteplici aspetti ed espressioni (letterarie, cinematografiche ed altro); che tale manifestazione era stata ripetuta con successo anche negli anni successivi (sotto la denominazione di « Gran Giallo Città di Cattolica »); che nell'anno 1979 era stato conferito al critico cinematografico Laudadio Felice l'incarico di elaborare ulteriori linee di sviluppo dell'iniziativa; che a seguito di ciò era stata approvata ed adottata una diversa titolazione (« Mostra Internazionale del Giallo di Cattolica ») ed era stato deciso il potenziamento della sezione cinematografica; che nel 1980 la manifestazione aveva assunto la denominazione di « 1° Festival Internazionale del Giallo e del Mistero » ed il Laudadio era stato nominato Direttore Artistico; che nel 1981 la gestione della rassegna era stata assunta in prima persona dal Comune di Cattolica ed era stata ancora modificata la denominazione (adottando il logotipo abbreviato « Mystfest » e realizzando un manifesto nel quale erano inseriti, come elementi caratterizzanti, una figura senza volto con un impermeabile tipo Burberry's, sormontato da un cappello a larghe tese con apposta la scritta Mystfest, seguita da Festival Internazionale del giallo e del mistero o, nell'edizione inglese, International Mystery Films Festival); che tale logotipo era stato registrato a nome del Comune di Cattolica presso l'apposito ufficio Brevetti in data 19 marzo 1986; che negli anni successivi erano stati nominati alla carica di Direttore Artistico, in sostituzione del Laudadio, Bignardi Irene e Gosetti di Sturmeh Giorgio; che ai predetti (come in precedenza allo stesso Laudadio) erano stati assegnati incarichi annuali regolarmente retribuiti; che al finanziamento aveva costantemente provveduto il Comune di Cattolica con appositi stanziamenti di bilancio e facendo ricorso a contributi pubblici statali; che, a partire dall'anno 1988, era stato deciso di affidare la gestione della rassegna alla Cooperativa Imago r.l. (della quale facevano parte gli stessi Laudadio e Gosetti); che in data 31 agosto 1990 era stato però risolto ogni rapporto al riguardo ed il Comune aveva riassunto il diretto controllo del Festival; che la Coop. Imago,

il Laudadio ed il Gosetti, avevano tuttavia dichiarato alla stampa che avrebbero organizzato il Festival in altra città ed avevano inoltre formalmente diffidato il Comune ad utilizzare il logotipo « Mystfest » per la propria manifestazione; che tale comportamento dava luogo ad irreparabile danno a carico dell'esponente, in quanto determinava confusione e sconcerto tra i partecipanti ed il pubblico e non consentiva al Comune di provvedere per tempo alle esigenze organizzative dell'evento; tanto esposto, ha evocato in giudizio innanzi a questo Pretore, i nominati Laudadio Felice, Gosetti Giorgio e Soc. Coop. Imago r.l., per sentire accogliere nei loro confronti le seguenti richieste: « Voglia il Pretore inibire ed interdire ai predetti l'uso del marchio Mystfest e relativo logotipo così come brevettato dal Comune di Cattolica; voglia altresì inibire loro l'organizzazione di qualsiasi manifestazione simile al Festival del Cinema Giallo e che comunque, per caratteristiche di programma, tipologiche ed attuative possa assimilarsi al Mystfest così come fin qui realizzatosi a Cattolica, fissando il termine per la riassunzione della causa per il giudizio di merito, previe le dichiarazioni del caso ».

I convenuti si sono costituiti in giudizio, opponendosi alla avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., dovendo nella specie prevalere, sulla misura cautelare atipica, quella tipica di cui agli artt. 81 ss. r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 ed agli artt. 61 ss. r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (in materia di brevetti per invenzioni industriali e per marchi di impresa), hanno sostenuto che la denominazione « Mystfest » e relativo logotipo era stato elaborato ed ideato personalmente da Laudadio Felice e doveva quindi ricevere adeguata tutela, ai sensi della legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), come opera intellettuale di quest'ultimo. Hanno dedotto al riguardo che ciò era stato espressamente riconosciuto dalla stessa controparte in altro giudizio instaurato da Tonna Gualtieri e dal Gruppo 80 s.r.l. innanzi al Tribunale di Rimini, ove il Comune di Cattolica, difendendosi dalle pretese svolte da questi ultimi, aveva sostenuto che il logotipo era da attribuire al Lau-

dadio. Hanno poi rilevato che i profili relativi alla paternità intellettuale dell'opera dovevano prevalere su ogni altro aspetto o esigenza, e segnatamente, sull'avvenuta registrazione del marchio presso l'Ufficio Brevetti (registrazione peraltro ottenuta anche dal Laudadio in data immediatamente successiva). Hanno infine sostenuto che la Soc. Coop. Imago ed il Gosetti erano totalmente estranei alla lite, dato che la prima aveva acquisito il diritto di utilizzazione del logotipo direttamente dal Laudadio ed il Gosetti rivestiva soltanto la qualifica di direttore artistico della manifestazione.

Su tali basi, alla udienza del 13 marzo 1991, essendo state depositate note difensive, il Pretore si è riservato di deliberare sulle opposte istanze.

Tanto premesso in linea di fatto, ritiene il giudicante che la richiesta di cautela urgente, formulata in questa sede da parte istante, appaia — sulla base del sommario accertamento consentito dal rito e fatta ovviamente salva ogni diversa e contraria valutazione in altra eventuale fase del giudizio — fondata e meriti pertanto accoglimento.

Sostiene il Comune di Cattolica di essere titolare di tutti i diritti relativi alla manifestazione di cui trattasi, per averla inizialmente ideata nei primi anni 70 e per averla poi costantemente organizzata e finanziata negli anni successivi. A suo dire, ogni espressione o profilo ad essa relativo — ivi compreso il logotipo « Mystfest » con allegato manifesto — non potrebbe essere utilizzato al di fuori del contesto di provenienza, in quanto segno specifico e distintivo della iniziativa di pertinenza dell'istante. Illegittimo sarebbe dunque il proposito, manifestato dai convenuti negli atti di diffida inviati al ricorrente e nelle notizie date alla stampa, di organizzare autonomamente una manifestazione analoga attribuendole la stessa denominazione e facendo uso dell'indicato logotipo.

Ad avviso del decidente, tali doglianze meritano accoglimento.

È necessario anzitutto avvertire che la materia di specie, contrariamente a quanto sembra ritenere parte istante (seguita in ciò anche dai convenuti), pare sottrarsi in larga misura alla applicazione delle norme di cui al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e r.d. 21 giugno 1942, rispettivamente in tema di brevetti indu-

striali e marchi di impresa. La circostanza dunque che il Comune abbia registrato per primo il logotipo presso l'apposito Ufficio Brevetti (registrazione avvenuta in data 19 marzo 1986; il Laudadio l'ha invece registrato qualche mese dopo, in data 27 giugno 1986) non ha quella rilevanza che le assegnano gli interessati (anche se è comunque indicativa — come si dirà più oltre — di un interesse del Comune ricorrente al riguardo e di una tempestiva iniziativa di tutela in merito). Ed invero non pare che il logotipo stesso (denominazione « Mystfest » e relativo manifesto pubblicitario) possa essere ricompreso tra gli oggetti contemplati dalle suddette disposizioni. Non è infatti una « invenzione industriale », in quanto non presenta ovviamente le note caratteristiche elencate dall'art. 2585 cod. civ.; non è nemmeno un « marchio », in quanto non è destinato a distinguere una merce o un prodotto di impresa (v. art. 2569 cod. civ.). Le norme citate possono essere dunque richiamate solo in via analogica o di ausilio nella valutazione della fattispecie, ma non forniscono alcuna guida diretta per la decisione.

Tenuto conto di ciò, si ritiene che l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposta dai convenuti debba essere respinta.

Ed invero, pur prescindendo dal notare che, anche se si trattasse di marchio o brevetto industriale, la protezione fornita dai citati artt. 81 ss. r.d. n. 1127/39 e 61 ss. r.d. n. 929/42 non esaurirebbe sicuramente ogni profilo di urgenza e di irreparabilità del danno, è evidente che la ritenuta inapplicabilità diretta della normativa citata, esclude in radice che la tutela specifica ivi prevista possa prevalere su quella generica apprestata dall'art. 700 cod. proc. civ.

Ciò posto e passando ad esaminare il merito della vicenda, ritiene il giudicante che la fattispecie — contrariamente a quanto affermato dai convenuti — si sottrae anche alla diretta ed immediata applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore.

Sostengono in particolare i resistenti, ed in specie il Laudadio, che il logotipo « Mystfest » ed il manifesto pubblicitario che lo accompagna sarebbero stati elaborati ed ideati personalmente da quest'ultimo e dovrebbero dunque rice-

vere primaria protezione ai sensi della normativa invocata, in quanto opera dell'ingegno del convenuto.

Anche accettando in via di ipotesi tale impostazione (ma così non è, come si vedrà più oltre), non ne discende — ad avviso del decidente — alcun decisivo argomento per l'accoglimento della tesi esposta dagli interessati.

Ed invero, ciò che è in contestazione in questa sede ed è oggetto di lite tra le parti, non è tanto la titolarità e paternità del logotipo « Mystfest », quanto il diritto ad organizzare e tenere una manifestazione che abbia le medesime caratteristiche di quella in oggetto, eventualmente usufruendo al riguardo della citata denominazione. Si vuole dire, in altri termini, che l'eventuale espressione artistica o opera dell'ingegno (il logotipo) appare strettamente connessa con l'evento che è destinata a reclamizzare (il Festival del Giallo) e non può quindi ricevere una protezione distinta e separata da quest'ultima. In sostanza ciò che vogliono i convenuti (come risulta annunciato pubblicamente sugli organi di stampa: v. al riguardo gli estratti prodotti dal ricorrente là dove si dice che la rassegna verrà tenuta in Viareggio nel prossimo mese di giugno) e ciò che vuole evitare il Comune istante, non è tanto l'applicazione generica del logotipo ad altri eventuali contesti, ma il suo uso al fine di organizzare e designare una rassegna che abbia caratteristiche analoghe e similari a quella già tenuta. L'indagine da compiere in questa sede non può quindi — in ogni caso — essere limitata agli aspetti enunciati dai resistenti (diritto di autore sul logotipo), che in quanto attinenti alla sola opera, hanno rilevanza parziale e limitata ad uno solo (e nemmeno il più importante) dei profili della vicenda. L'indagine deve estendersi all'intera manifestazione, ai diritti di titolarità ad essa connessi ed alla disciplina da assegnare conseguentemente in merito. In altre parole e facendo i debiti adattamenti, pare che vi sia nella specie una situazione analoga a quella prevista dall'art. 2, punto n. 4 della cit. legge n. 633 del 1941, là dove viene attribuita protezione alle opere dell'ingegno (appartenenti tra l'altro proprio alle arti figurative), a condizione che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono as-

sociate ». Anche qui l'eventuale valore artistico del logotipo e del manifesto appare strettamente connesso a quello della realtà sottostante, sicché non può avere protezione autonoma e separata e non può venire in contrasto con la protezione assegnata a quest'ultima.

Ciò detto, va però aggiunto — sotto diverso profilo — che può comunque essere avanzato più di un dubbio sulla effettiva possibilità di considerare il logotipo come opera dell'ingegno ai sensi della normativa invocata. Ed invero non pare che esso (risultante dalla denominazione « Mystfest » associata ad una figura senza volto con impermeabile tipo Burberry's sormontato da un cappello a larghe tese) abbia caratteri di originalità e novità tali da poter essere ritenuto opera intellettuale di carattere artistico-figurativo. In sostanza, si tratta di una rappresentazione grafica di rilievo e significato abbastanza limitato, che non esprime alcun particolare studio o elaborazione dei dati utilizzati. Anche sotto questo aspetto, non sembra dunque che essa possa ricevere protezione ai sensi della normativa invocata da parte convenuta.

Si rileva del resto — e questa volta in linea di fatto — che non vi è in ogni caso alcuna decisiva conferma che la pretesa opera sia da attribuire Laudadio. La circostanza risulta contestata in altro precedente giudizio (del quale non si conosce l'esito, là dove tali Tonna Gualtiero e s.r.l. Gruppo 80 hanno sostenuto di essere autori del manifesto (v. al riguardo la comparsa di risposta depositata dal Comune di Cattolica in tale procedimento), e non bastano certo le affermazioni rese dal Comune in quella sede per attribuire la paternità. Tali affermazioni vanno invero viste alla luce delle necessità difensive emergenti dal citato procedimento e non esprimono in questa sede alcuna confessione o riconoscimento delle avverse pretese (è, del resto, noto in via generale che le dichiarazioni della parte hanno efficacia di confessione giudiziale ai sensi degli artt. 228 ss. cod. proc. civ. soltanto se rese nel giudizio in cui sono invocate). Tali pretese, d'altronde, non trovano sostegno in alcun'altra risultanza istruttoria, se è vero che non vi è conferma documentale in atti di quanto sostenuto e se è vero quindi che la provenienza intellettuale del lo-

gotipo risulta obiettivamente incerta e non sicuramente accertabile in questa sede. Va rilevato in merito che il Laudadio non ha prodotto in atti alcun bozzetto, schizzo o comunque elaborazione preliminare o preparatoria dell'opera di cui si è dichiarato autore; non risulta che l'interessato abbia mai compiuto alcuna attività o abbia avuto assegnato alcun incarico al riguardo e non risulta nemmeno, in via generale, che abbia mai svolto alcun ruolo professionale in tale campo, se è vero che il resistente viene in atti più volte qualificato come giornalista e critico cinematografico e se è vero quindi che non possiede apparentemente alcuna competenza specifica in materia di grafica o pubblicità.

Si conferma comunque che tale profilo ha valenza secondaria ai fini qui richiesti, dato che ciò che interessa nel presente procedimento — come si è già detto — non sono tanto i diritti sul logotipo, quanto quelli sulla manifestazione ad esso collegata.

E sotto tale aspetto, ritiene il Pretore che non vi sia alcun dubbio che la paternità e la titolarità della rassegna e quindi ogni attribuzione al riguardo debba essere interamente riconosciuta al Comune ricorrente.

Basterà rilevare che è stato il Comune istante (o meglio, originariamente la locale Azienda Autonoma di Soggiorno) ad avviare l'iniziativa nei primi anni 70, dandole il nome di « Gran Giallo Città di Cattolica » e poi di « Mostra Internazionale del Giallo di Cattolica », « Festival Internazionale del Giallo e del Mistero » e « Mystfest ». È stato il Comune istante a provvedere al finanziamento della manifestazione, facendo ricorso ai contributi dello Stato e stanziando in bilancio apposite somme di denaro. È stato poi l'istante a scegliere autonomamente ed a nominare i vari direttori artistici che si sono succeduti nel tempo (Laudadio Felice, Bignardi Irene, Gozzetti Giorgio), affidando ai medesimi incarichi retribuiti, da rinnovare annualmente. È stato ancora l'istante a registrare la denominazione presso l'Ufficio Brevetti in data antecedente a quella dei convenuti (dimostrando in tal modo il proprio interesse al riguardo e cercando di preconstituire una tutela dei propri diritti). È stato infine l'istante, nel 1988, dopo sedici anni di gestione autonoma,

a trasferire ogni responsabilità della rassegna alla soc. Coop. Imago, stipulando con la medesima apposita convenzione (nella quale il Comune ebbe a conservare ogni posizione di preminenza e titolarità in merito all'iniziativa).

In tale quadro, il ruolo svolto dal convenuto Laudadio e più ancora dalla stessa Cooperativa o dal Gosetti appare chiaramente secondario e scarsamente rilevante in questa sede. Nulla di decisivo al riguardo risulta invero dai documenti esibiti dai convenuti. Anche il contratto di comodato stipulato tra il Laudadio e la s.r.l. Imago in data 9 luglio 1987 (là dove il primo « concede in uso gratuito e precario alla seconda il logotipo *Mystfest di sua proprietà* ») appare scarsamente significativo, tenuto conto che la stessa Cooperativa nel successivo anno 1988 stipulava con il Comune la citata convenzione in cui non vi è alcun cenno di tali pretesi diritti ed in cui la s.r.l. Imago, si trova in evidente posizione di subordinazione nei confronti dell'amministrazione comunale. Nulla di rilevante risulta poi dalla documentazione esibita da parte ricorrente. Emerge solo che il Laudadio ha provveduto inizialmente ad elaborare uno studio di rilancio del Festival (v. doc. n. 13) e poi ha assunto per qualche anno l'incarico retribuito di direttore artistico.

Ritiene pertanto il Pretore che la richiesta di cautela urgente presentata in questa sede possa essere accolta.

Le risultanze del procedimento comprovano invero, con la dovuta univocità e rilevanza, la sussistenza degli elementi tutti di cui alla fattispecie normativa in esame.

Ciò si dica, in particolare, sia sotto il profilo del c.d. *fumus boni juris*, e cioè della titolarità in capo a parte ricorrente di un diritto soggettivo azionabile in via ordinaria, sia sotto il profilo del c.d. *periculum in mora*, vale a dire della ragionevole probabilità che il diritto stesso venga danneggiato dal tempo necessario per un completo accertamento giurisdizionale, sia, infine, sotto quello della *imminenza ed irreparabilità* del pregiudizio, e cioè della attualità ed irrisarcibilità della situazione dannosa in cui l'amministrazione istante si trova ad essere coinvolta.

Quanto in specie al *periculum in mora*, basta rilevare che la gestione di una

rassegna quale quella in esame richiede una adeguata e tempestiva preparazione di ogni profilo organizzativo. Si ponga attenzione ai rapporti da instaurare con gli autori e gli altri partecipanti, ai rapporti con le ditte interessate all'avvenimento, ai contatti da instaurare con la stampa e gli altri mezzi di informazione al fine di assicurare una congrua copertura pubblicitaria della iniziativa. È evidente che tutte tali attività devono essere compiute per tempo ed è del pari evidente che la loro realizzazione esige che i caratteri distintivi della rassegna (ivi compresa la sua denominazione) siano definitivamente fissati e non siano oggetto di contestazione.

Ricorrono quindi i requisiti di urgenza richiesti.

Nonostante quanto al riguardo dedotto dai convenuti, si ritiene che il provvedimento debba essere emesso, oltre che nei confronti del Laudadio, anche nei confronti della Soc. Imago e di Gosetti Giorgio. Ed invero, come risulta dalla documentazione esibita, anche costoro si sono affermati titolari di diritti sul Festival e sui suoi segni distintivi e dunque anche nei confronti di costoro va emessa la richiesta inibitoria.

P.Q.M. — Visti gli artt. 689, 700 ss. cod. proc. civ.:

a) ordina ai resistenti di astenersi dall'utilizzare il logotipo di cui trattasi e di organizzare qualsiasi manifestazione simile a quella in questione e che, comunque, per caratteristiche di programma, di tipologia e di attuazione, possa assimilarsi al « *Mystfest* » così come organizzato dal Comune di Cattolica;

b) fissa termine di gg. 30 per l'inizio dal procedimento di merito;

c) manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

L'ordinanza in epigrafe affronta preliminarmente il problema della idoneità di un'opera pubblicitaria a formare oggetto di diritti esclusivi di godimento. Nel caso di specie si trattava del logotipo composto dalla sigla « Mystfest » e dalla raffigurazione di un uomo senza volto con impermeabile e cappello, riprodotto in un manifesto destinato a contraddistinguere e reclamizzare una rassegna culturale dedicata al genere narrativo « giallo ».

Il logotipo era oggetto delle contrapposte pretese del ricorrente, che ne rivendicava l'uso esclusivo in quanto titolare di un brevetto ottenuto a seguito di regolare registrazione, e dei resistenti che, dichiarandosi ideatori del logotipo, ne invocavano la protezione quale opera dell'ingegno ai sensi del diritto d'autore.

Il Pretore, pur escludendo che il logotipo fosse di per sé idoneo a formare oggetto di diritti di privativa, ne ha ammesso la tutela, in quanto strumento distintivo e pubblicitario della rassegna, rispetto alla quale ha affermato che ogni attribuzione dovesse riconoscersi al ricorrente, ideatore e finanziatore della medesima.

Quanto alla tutelabilità del logotipo come opera dell'ingegno, l'indagine condotta dal Pretore in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge 633/41 ha portato al rigetto delle argomentazioni sostenute dai resistenti: la decisione aderisce, in questo punto, alla *communis opinio* secondo cui l'opera protetta dal diritto d'autore, pur non dovendo necessariamente assurgere ai fastigi dell'arte, debba quanto meno presentare caratteristiche di originalità e novità che la rendano individuabile rispetto al patrimonio culturale preesistente (tale concetto è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, che sovente accerta la sussistenza del requisito della originalità ricavandolo a *contrario* dalla « assenza di banalità »: Trib. Torino 23 marzo 1990, in *Impresa*, 1990, 2150; Trib. Torino 29 giugno 1987, in *Dir. aut.*, 1989, 180; Trib. Milano 17 maggio 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1987, 359, con nota di CRUGNOLA; ancora, si è sostenuto che l'opera debba reca-

re l'impronta di una elaborazione personale dell'autore: così Cass. 19 luglio 1990, n. 7397, in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Diritti d'autore*, n. 63; Trib. Napoli 28 novembre 1986, in *Dir. aut.*, 1987, 522; non sempre, tuttavia, tali criteri sono stati rigorosamente applicati al caso concreto: v. Pret. Roma 10 gennaio 1990, con nota critica di PETTITI, in questa *Rivista*, 1990, 582, in cui si è riconosciuta autonoma protezione ai sensi della l.a. all'espressione « Cacao Meravigliato », di per sé banale, ma evocativa della nota trasmissione « Indietro Tutta » che, in virtù della sua originalità, aveva accolto un eccezionale favore del pubblico).

Meno improbabile appare invece la tutelabilità del logotipo come marchio registrato, sebbene il Pretore l'abbia del pari negata, adducendo una motivazione non completamente appagante.

Si legge nell'ordinanza che la priorità del brevetto vantata dal ricorrente rappresenta una mera prova *ad abundantiam*, di per sé influente ai fini della decisione, poiché il logotipo non può ritenersi un valido marchio, ai sensi dell'art. 2569 cod. civ., non avendo la specifica funzione di distinguere una merce o un prodotto d'impresa. Tale pur evidente circostanza non osterebbe, invero, alla tutelabilità del logotipo come marchio di servizio, secondo quanto espressamente disposto nell'art. 3 legge 1178/59: giova notare, fra l'altro, che esso presentava tutti i requisiti oggettivi richiesti dalla legge speciale sui marchi (r.d. 929/42 artt. 16 ss.) ed aveva assunto, in virtù di un uso continuativo e prolungato, una reale capacità distintiva rispetto alla rassegna culturale organizzata e gestita dal ricorrente (sui requisiti del marchio si vedano: ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 353 ss.; FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, IV ed., Milano, 1988; GUGLIELMETTI, *Il marchio - Oggetto e contenuto*, Milano, 1968; quanto alla titolarità del marchio, si è sostenuta l'arbitrarietà di una visione restrittiva tendente a limitare la tutela apprestata dalla l.m. ai soli soggetti che esercitino un'attività d'impresa commerciale *stricto sensu*, dovendosi invece ritenere che essa riguardi ogni attività di « produzione e scambio di beni o servizi »: così ARE, *Marchio*, in *Enc.*

dir., vol. XXV, Milano, 1975, p. 608; il criterio si trova accolto anche in giurisprudenza: Trib. Torino 15 aprile 1985, in *Giur. piemontese*, 1985, 310).

Perplexità ancora maggiori suscita il pieno accoglimento del ricorso, in virtù del quale si inibisce ai resistenti non solo l'uso del logotipo, ma persino l'organizzazione di qualsivoglia manifestazione culturale comunque assimilabile al « Mystfest ».

Dalla motivazione non è dato ricavare con esattezza il principio su cui poggia il dispositivo, ma l'espresso riferimento ad un diritto di « paternità » del ricorrente induce ragionevolmente a concludere che il Pretore abbia considerato la « rassegna del giallo » un'opera dell'ingegno suscettibile di autonoma protezione.

La massima si pone in contrasto con l'unanime atteggiamento della dottrina, secondo cui l'opera protetta deve presentare i requisiti della creatività e della concretezza di espressione, entrambi difficilmente riscontrabili nell'idea organizzativa di una rassegna culturale (la problematica relativa alla delimitazione della categoria delle opere tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore ha costituito oggetto di attenta e diffusa analisi dottrinale: v., fra gli altri: ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963; ASCARELLI, *cit.*, 705 ss.; AULETTA, *Commentario al cod. civ.*, artt. 2576-2577 a cura di SCIALOJA e BRANCA, Roma-Bologna, 1977, 26; CARNELUTTI, *Sull'oggetto del diritto di privativa artistica e industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, 929; DE SANCTIS, *Autore*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, 379 ss.; ELSTER, *Delimitazione del concetto dell'opera tutelabile del diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1936, 306, 327; FABIANI, *L'opera pubblicitaria nel diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1990, 235; si è anche ipotizzata una tutela delle c.d. idee elaborate, a proposito di uno schema di programma radiofonico, ma la proposta è stata accolta con scarso entusiasmo: RUBINSTEIN, *La protezione delle idee elaborate*, in *Dir. aut.*, 1953, 43; *contra*: GIANNINI, *La protezione delle cosiddette idee elaborate*, *ibid.*, 317).

Il concetto è stato ribadito con chiarezza da una recente pronuncia della Suprema Corte, che ha escluso la tutelabilità ai sensi della l.a. dell'organizzazione di una manifestazione culturale,

con la motivazione che il fatto organizzativo non è mai idoneo a « realizzare la forma di espressione in cui si estrinseca l'opera dell'ingegno », vale a dire il c.d. *corpus mechanicum* suscettibile di essere riprodotto e di « circolare separatamente dall'idea creativa » (Cass. 5 febbraio 1988, n. 1264, in *Foro it.*, 1988, I, 1555: nella specie, si invocava la protezione della sigla ideata come titolo di una manifestazione avente ad oggetto una gara tra « madonnari »: la Cassazione ha escluso che il titolo potesse essere protetto ai sensi dell'art. 100 l.a., per mancanza del presupposto fondamentale, ossia l'essere la organizzazione della manifestazione un'opera dell'ingegno).

ROSALBA BITETTI